



Disegno di Legge n. 988

Audizione presso la Commissione agricoltura del Senato, 3 luglio 2019

Introduzione

Ci riferiamo nell'intervento unicamente agli aspetti della ricerca considerati nel Disegno di Legge. Procediamo riferendoci agli articoli, così come nel loro ordine nel Disegno di Legge. Prenderemo quindi principalmente in esame agli Artt. 5, 8 e 11.

(Art. 5) Tavolo tecnico

Prevede - nella sua composizione - i rappresentanti degli Enti di ricerca (ISPRA, CREA, Altri), ma **non considera la rappresentanza di base della comunità scientifica, attraverso le associazioni scientifiche dei ricercatori** che si occupano di Agricoltura Biologica (AB). Tra queste, in particolare la RIRAB (Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica), la maggiore società scientifica di settore, che ha già contribuito alla definizione delle precedenti programmazioni della ricerca, nonché al Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (PAN), dovrebbe avere un ruolo presso il Tavolo.

(Art. 9) Fondo

Proponiamo alla Commissione alcune considerazioni in merito alla **quantità delle risorse** disponibili e ai **criteri di qualità** per la loro utilizzazione.

Quantità: il fondo prende origini nella tassa di scopo sui pesticidi e fertilizzanti da sintesi istituita nel 1999 e **finalizzata alla promozione della ricerca in AB**. Il fondo ha dato nel tempo gettito variabile, stimabile ad oggi tra 8 e i 12 milioni di €/anno. Questo ammontare non è stato sempre completamente disponibile per la ricerca ed è facile stimare che - negli ultimi anni - per tale attività nei siano stati effettivamente impiegati circa 4 milioni di €/anno. **Una somma decisamente troppo contenuta, data la dimensione e l'importanza che ha assunto e che va assumendo il comparto**. Secondo il Disegno di Legge in esame, il fondo non sarebbe però più dedicato esclusivamente alla ricerca ma andrebbe a finanziare tutta una serie di ulteriori attività di promozione e tutela del settore. **Esprimiamo quindi preoccupazione che le risorse disponibili per la ricerca possano in futuro ridursi, invece che aumentare, come sarebbe opportuno prevedere e come riteniamo che la ratio della legge voglia affermare**. Crediamo quindi che sarebbe opportuno esplicitare che una quota largamente maggioritaria (e ben maggiore del 30%, come sembra indicare il punto d), comma 2 dell'Art. 11) delle risorse del fondo rimanga vincolata a finanziare la ricerca in AB.

Qualità:

Il settore ha subito una forte crescita ed una rilevante evoluzione. Possiamo dire che oggi non c'è una agricoltura biologica, ma gli operatori realizzano il biologico secondo diverse modalità. Potrebbe essere più proprio parlare di “**agricolture biologiche**”. Il tema è molto ampio, ma per sintesi possiamo fare riferimento alle definizioni FAO (si veda documento del Panel degli Esperti di alta qualificazione del Comitato per la Sicurezza Alimentare Globale, giugno 2019) che classifica i modelli agroalimentari in: **incrementali** o **trasformativi**. Con riferimento al biologico, i **primi** sono identificabili in quelli che si realizzano adottando le norme minime imposte dalla Regolamentazione di settore, di natura semplificata, mimando soluzioni proprie e sostituendo i mezzi tecnici del convenzionale. **I secondi** sono i modelli agricoli che mettono in opera un ridisegno del modello agro-alimentare su base agroecologica, che sono più efficaci nel migliorare le performance ambientali, sociali e di redistribuzione del valore prodotto tra gli attori che concorrono alla produzione. Sono i più interessanti per gli operatori medi e piccoli, hanno attenzione al territorio e valorizzano maggiormente il prodotto nazionale. **La legge dovrebbe considerare prioritariamente la ricerca per i modelli agro-alimentari trasformativi e favorirne esplicitamente la realizzazione.**

Aspetti specifici:

Il Comma 4 cita: “elenco determinato e aggiornato al 31 dicembre di ogni anno”. Non si avvede la necessita di “determinare” l’elenco tutti gli anni, ma operare *una tantum*, e poi procedere eventualmente al solo suo aggiornamento.

(Art. 11) Sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica

Opportuno rafforzare il collegamento tra la pianificazione triennale (Art. 7), che dovrà prevedere anche una programmazione specifica per la ricerca (lettera h). Dovrebbe essere esplicitato che **tutti soggetti pubblici che operano nel settore della ricerca e che hanno comprovata esperienza nella ricerca nel settore dell’agricoltura biologica**, maturato in ambito sia nazionale che internazionale, abbiano **pari opportunità nell’accesso ai fondi** messi a disposizione, così come previsto dall’Art. 9. Che tale accesso avvenga, sulla base della pianificazione, così come sopra meglio citato, e con **modalità competitive** (come già avviene per la ricerca Europea ed internazionale; ex. Programmi quadro EU, Horizon 2020), assicurando così di premiare la capacità e la competenza. Altresì, riteniamo sia rilevante esplicitare che i progetti di ricerca debbano favorire, oltre che **l’integrazione attoriale** fin dalle fasi preliminari della progettazione – come già considerato nel disegno di Legge - anche la **integrazione tra le comunità scientifiche appartenenti ed operanti nei diversi Enti / Università.**

Da ultimo, per ciò che riguarda nello specifico il **CREA**, appare coerente la citazione al **piano di attività** (comma 2, lettera c) in quanto l'Ente ha un **robusto curriculum** comprovante il coinvolgimento nella ricerca di settore. Andrebbe tuttavia **promosso un ulteriore e addizionale impegno** da parte dell'Ente che dovrebbe considerare il **biologico come parte della propria visione strategica** (ad oggi, in questa fondamentale sezione del piano del CREA, l'Agricoltura Biologica non risulta mai citata). Andrebbero, ad esempio, promosse azioni per **migliorare l'aggregazione delle attività** dei numerosi ricercatori che si occupano di biologico, attraverso a **messa a sistema di strutture e coordinamenti permanenti** dedicati alla ricerca per l'agricoltura biologica.